

MOZIONE

Per una maggiore pubblicità e informazione del Potere giudiziario

del 22 febbraio 2021

A norma dell'art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale *“L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni”*. Questo principio è poi concretizzato nel CPC, nel CPP e anche in diverse disposizioni cantonali (LPAm, Lptca, ecc.). Il 25 febbraio 2015 il Gran Consiglio ha evaso nel senso dei considerandi un'iniziativa parlamentare generica (IG496) dell'allora deputato Andrea Giudici denominata *“Effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel Cantone Ticino”*.

Sulla “carta” tutto bene. Nella pratica invece non è così. Nel Cantone Ticino sono annunciate solo le udienze in materia penale (Pretura penale, TPC e CARP), ma non quelle in ambito civile o amministrativo. Esiste anche un portale delle sentenze (<http://www.sentenze.ti.ch>) con più di 50'000 decisioni catalogate e non. Tuttavia, la pubblicazione delle sentenze non è sistematica, ma è del tutto frammentaria e lasciata al libero apprezzamento della singola autorità giudiziaria. La Giustizia civile è confinata alle sentenze del Tribunale di appello. Non c'è alcun accesso alle decisioni delle Preture (civili): si pensi al diritto del lavoro e di locazione, che spesso non giunge nemmeno al Tribunale di appello. Il sito è aggiornato in maniera discontinua e non tempestiva. La pubblicazione non deve essere destinata solo ai giuristi o ai professionisti del settore, ma anche del pubblico comune e ai giornalisti. Si pensi invece che il Tribunale federale, il TPF e il TAF pubblicano le loro sentenze di regola la settimana dopo che la decisione è stata intimata alle parti.

Un “caso scuola” della situazione insoddisfacente nel nostro Cantone è la richiesta di una copia anonimizzata della sentenza di primo grado nei confronti dell'ex funzionario del DSS accusato di reati sessuali. Dopo un primo tentativo andato a vuoto da parte del Consiglio di Stato (cfr. sentenza TF 1B_445/2019), il Popolo e Libertà ha dovuto attendere un anno per riuscire ad ottenere quel documento, passando da ben tre tribunali. E questo solo grazie all'insistenza della redazione con la consulenza di un avvocato mecenate di fiducia (il cui costo sarebbe stato di diverse migliaia di franchi, qualora egli avesse emesso una fattura).

Questo non è normale. Tale contesto depone in sfavore di una giustizia trasparente. È anche un peccato a fronte della qualità delle sentenze ticinesi. Infatti, il tasso di successo dei ricorsi al Tribunale federale è molto basso (nel 2019: 38 ricorsi accolti/parzialmente accolti su 391, ossia una media di 9.72%; cfr. allegato statistico al rapporto di gestione sulla magistratura del 2019, pag. 55).

Per lo Stato non c'è un particolare costo, siccome gli strumenti già esistono. Per le udienze basterebbe in un primo tempo pubblicare un foglio sul sito (come avviene già oggi nell'ambito penale). Per la pubblicazione delle decisioni sarebbe sufficiente adeguare i processi interni ai singoli tribunali e provvedere, come succede nei Tribunali della Confederazione, all'anonimizzazione contemporaneamente alla preparazione della sentenza originale, che poi viene inviata alle parti (la pubblicazione tocca solo la sentenza finale e non le decisioni in corso di procedura, salvo diversa scelta del giudice o del collegio giudicante).

Oltre a ciò, sarebbe interessante valutare per il Potere giudiziario in un'ottica proattiva un concetto di informazione dinamico. Di notevole spessore per esempio il sito del TAF di San Gallo (<http://www.bvger.ch>), che in prima pagina dà notizia dei casi ritenuti interessanti con tanto di fotografie.

Si chiede quindi al Consiglio di Stato (rispettivamente alla Magistratura) di migliorare l'implementazione del principio di pubblicità e di valutare l'adozione di un concetto di informazione dell'intero Potere giudiziario.

Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi